

Circolari per la clientela

**Legge di Bilancio 2026
(L. 30.12.2025 n. 199) -
Principali novità**

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio". Nuova struttura delle aliquote IRPEF L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota). Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro	Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili. Oneri oggetto di riduzione Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per: • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	• i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro La riduzione prevista dall'art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio: • le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico; • le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali; • le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione; • le detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio; • le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi", ad esempio: – la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus"); – la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"). Determinazione del reddito complessivo Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche: • i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni"; • i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; • le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%; • l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-ter del TUIR e dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente: • dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente; • dall'1.1.2020, la parametrizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.
Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025. Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: • al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026; • al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: - al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025. L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure: - per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; - per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
Bonus mobili - Proroga	Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità	Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Argomento	Descrizione
segue	Decorrenza L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Valutazione di convenienza della rivalutazione Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che: • l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR; • mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia). Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: $21\% \times \text{valore normale o di perizia} < 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}$ Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi	Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi <i>"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"</i>. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc. A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026: • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%; • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2". Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
Causa di esclusione dal regime forfetario	Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
Iper-ammortamenti	Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); • materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo; • prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. ATTENZIONE: La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per i medesimi costi ammissibili. Modalità di accesso Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una

Argomento	Descrizione
	piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, per cui siamo ancora in attesa dei decreti attuativi. N.B. In caso di necessità nella predisposizione delle pratiche, il nostro Studio sarà lieto di assumersi l'incarico mediante idoneo consulente.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze	Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%); • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%); • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la <i>participation exemption</i> (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.
Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per	Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate". Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in

Argomento	Descrizione
le plusvalenze realizzate dal 2026 <i>segue</i>	5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: • in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; • nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari"). Acconti 2026 Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa	Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR). Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante Viene modificato l'art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato: • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; • per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC. Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali. Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie L'art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente

Argomento	Descrizione
	la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Le regole previste dall'art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC. Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico. Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: • per il 60% entro il 30.9.2026; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: • sia alla data del 30.9.2025; • sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). Ambito oggettivo L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione: • devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: - l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); - l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento straordinario delle riserve	Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
Credito d'imposta per le imprese energivore	Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento	Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Legge Sabatini - Rifinanziamento	Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l'anno 2026; 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023	Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: - da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; - dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; - da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

Argomento	Descrizione
segue	- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: - non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono; - non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; - i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; - il DURC può essere rilasciato; - sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: - la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; - dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; - dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-<i>ter</i>” o “rottamazione-<i>quater</i>”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-<i>quinqües</i>”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-<i>quinqües</i>”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro	A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).
Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica	Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti: • dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute); • dai corrispettivi telematici trasmessi; • dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA (non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). Procedura L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta. La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento. Decorrenza La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.
Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri	Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Incremento dell'imposta di soggiorno per il 2026	Viene estesa all'anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l'imposta di soggiorno nella misura di cui all'art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a: • Comuni capoluogo di Provincia; • unioni di Comuni; • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Misura dell'incremento L'imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno. Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per: • Roma Capitale, di cui all'art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010; • il Comune di Venezia, di cui all'art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.

IN AGGIUNTA ALLE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI BILANCIO:

DECRETO MILLEPROROGHE

Polizze catastrofali - Come anticipato in precedenti informative di fine anno 2025, è stato posticipato l'obbligo per gli esercenti **attività turistico-ricettive, bar e ristoranti** di sottoscrivere una polizza assicurativa catastrofale **al 31.03.2026**; ricordiamo che trattasi di obbligo "relativo" → non sono previste sanzioni dirette in caso di mancata stipula della polizza, ma l'inadempimento può essere considerato penalizzante ai fini dell'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, secondo le regole dei singoli bandi.

Interventi di efficientamento energetico nel comparto dell'ospitalità - Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le strutture ricettive e termali possono avvalersi di procedure autorizzative semplificate per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con riferimento specifico agli impianti fotovoltaici.

PROVVEDIMENTO N. 424470 DEL 31 OTTOBRE 2025

- **Collegamento POS - Registratore Telematico (RT)** – Come anticipato nella nostra newsletter del 11.11.2025 (che riproponiamo cliccando su <https://www.studiotrussoni.it/registratori-telematici-novita-collegamento-con-i-pos/>), l'obbligo è sorto dal 1 Gennaio 2026; mancano tuttavia ancora le modalità attuative che gli addetti ai lavori ci dicono dovrebbero essere disponibili entro il prossimo mese di Marzo. Una volta pubblicate, saremo a disposizione per procedere all'adempimento per coloro i quali non abbiamo già in attivato questo collegamento.

PER APPROFONDIRE GLI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE E PER ANALIZZARE I SINGOLI CASI DI SPECIE TI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO STUDIO (FERMO RESTANDO CHE POTREMMO VEROSIMILMENTE ATTENDERE EMENDAMENTI/CHIARIMENTI SU PARTE DELLE NOVITÀ).

